



CHE COS'È LA TORTURA?

Percorso sulla responsabilità delle forze di polizia nei confronti delle persone in custodia dello Stato e sulla tortura



Obiettivi

- Facilitare nei ragazzi il pensiero critico, aiutandoli a sviluppare i loro strumenti cognitivi per ragionare su tematiche controverse.
- Stimolare la riflessione sul ruolo delle forze di polizia in una società democratica.



Durata: 1-1:30 h



Attività

- Scrivere sulla lavagna la parola “tortura” e introdurre l’argomento seguendo le modalità ritenute più adeguate al gruppo (può essere utile consultare la *Scheda 2A*).
- Suddividere i ragazzi in coppie o in piccoli gruppi. Dare a ciascun gruppo una serie di Carte tematiche sulle “Tecniche di interrogatorio” (*Scheda 2B*). Spiegare che si tratta di tecniche utilizzate da funzionari pubblici in varie parti del mondo:
 - per ottenere informazioni o confessioni;
 - per punire una persona per un atto che lei, o una terza persona, ha commesso;
 - per intimidire una persona;
 - a causa di ciò che una persona è o pensa (per esempio, per motivi razziali, religiosi o di orientamento sessuale).
- Spiegare brevemente che, a turno, ogni gruppo dovrà osservare le singole Carte e decidere se, l’atto riportato sulla Carta può essere considerato tortura, ovvero se si tratta di un atto in grado di causare dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche.
- Terminato l’esercizio di gruppo, esaminare alcune Carte in plenaria e chiedere ai gruppi di elaborare la definizione di tortura. È probabile che tra i partecipanti vi siano opinioni diverse riguardo a ciò che può causare dolore o sofferenze fisiche o psichiche acute.
- Spiegare che il termine “tortura” viene utilizzato quotidianamente per riferirsi a qualsiasi esperienza percepita come spiacevole, come per esempio sentir cantare i genitori o andare a scuola. Tuttavia, nell’ambito della legislazione sui diritti umani ratificata da governi di tutto il mondo, il termine ha un significato preciso. Introdurre la definizione secondo cui, il termine “tortura” designa “qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche... da un funzionario pubblico...” (Articolo 1 della **Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti** del 1984).
- Confrontare la definizione giuridica di tortura con le definizioni elaborate dai singoli gruppi.
- Informare i ragazzi che la quasi totalità delle tecniche menzionate sulle Carte è stata giudicata “tortura”. Spiegare che in alcuni casi è l’*uso ripetuto* di alcune di queste tecniche o il loro *uso combinato* a costituire “tortura”. Nella *Scheda 2C*, le *Note per l’insegnante sulle tecniche di interrogatorio* spiegano quali tecniche sono state giudicate “tortura”, citando come riferimento fatti realmente accaduti. È consigliabile illustrare ai ragazzi alcuni di questi esempi, in particolare se viene richiesto.
- Assicurarsi che i ragazzi abbiano compreso i seguenti punti chiave: Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la tortura:
 - implica la somministrazione alle vittime di **sofferenze acute, fisiche o psichiche**;
 - viene inflitta **intenzionalmente**;
 - viene utilizzata per **estorcere informazioni o confessioni** oppure per **punire, intimidire o costringere una persona o un intero gruppo**;
 - viene inflitta da un **funzionario pubblico** (oppure con il suo consenso espresso o tacito).

LA LIBERTÀ DALLA TORTURA È UN DIRITTO UMANO FONDAMENTALE.

NOTA PER L’INSEGNANTE/EDUCATORE

È possibile che i ragazzi chiedano spiegazioni sulla differenza tra “tortura” e “trattamenti crudeli, inumani o degradanti”. Spiegare come non sia possibile operare una distinzione netta, aggiungendo che, dal punto di vista pratico, qualsiasi distinzione è irrilevante, in quanto tutte le forme di tortura e di maltrattamento sono assolutamente proibite dalle leggi internazionali.

Scheda 2A

La **Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti** è un trattato internazionale per i diritti umani approvato dalle Nazioni Unite nel 1984 con lo scopo di impedire l'uso della tortura in tutto il mondo. È entrato in vigore il 27 giugno 1987.


La Convenzione definisce la "tortura" come:

"Qualsiasi atto con il quale **sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche**, segnatamente **al fine di ottenere** da questa o da una terza persona **informazioni o confessioni**, di **punirla** per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di **intimidirla** o di **esercitare pressioni** su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o **per qualunque altro motivo basato** su qualsiasi forma di **discriminazione**, qualora tale dolore o tali sofferenze siano **inflitti da un funzionario pubblico** o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, a esse inerenti o da esse provocate".

Quello della tortura è un **divieto inderogabile**: non esistono circostanze (né la guerra, né emergenze d'ordine pubblico, né esigenze di sicurezza collettiva contro il terrorismo) che possano giustificare il ricorso alla tortura. La libertà dalla tortura è un diritto umano fondamentale riconosciuto da numerose altre convenzioni sopranazionali, quali le Convenzioni di Ginevra (articolo 3 comune) del 1949, la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966 e la Convenzione europea sui diritti umani del 1950.



Scheda 2B Carte tematiche sulle "tecniche di interrogatorio" da fotocopiare e ritagliare



1. Urla e insulti pesanti	2. Privazione degli oggetti personali	3. Coprire con un cappuccio la testa del soggetto	
4. Costringere il soggetto in piedi per lungo tempo	5. Deprivazione del sonno	6. Isolamento	7. Interrogatorio dettagliato
8. Esecuzione simulata	9. Denudare i soggetti e farli sfilare in pubblico	10. Costringere il prigioniero ad assumere droga	11. Deprivazione sensoriale e bombardamento sensoriale (luce, suono)
12. Costringere il soggetto a sdraiarsi sul suolo gelido	13. Frustate, percosse, scosse elettriche	14. Reclusione in posizioni dolorose	15. Stupro
16. Minacciare di sanzioni chi ha commesso un reato	17. Uso degli idranti	18. Privazione di cibo	

Scheda 2C Note per l'insegnante/educatore sulle "tecniche di interrogatorio"

Tecniche di interrogatorio

La presente tabella fornisce informazioni sulle 18 tecniche di interrogatorio contenute nella *Scheda 2B*. Le note (quando presenti) fanno riferimento a una decisione effettiva presa da un organismo internazionale per la difesa dei diritti umani, qualora sia stato stabilito che quella determinata tecnica sia equiparabile a tortura oppure, in alcuni casi, a "trattamenti crudeli, inumani o degradanti" (talvolta se utilizzata ripetutamente o intensamente o congiuntamente ad altri metodi).

SCHEDA SULLE TECNICHE DI INTERROGATORIO: È TORTURA?	
1. Urla e insulti pesanti	L'uso intensivo di urla e insulti pesanti nei confronti dei detenuti può essere definito come un trattamento crudele e degradante (assolutamente proibito ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura) se utilizzato insieme ad altre tecniche. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha definito maltrattamento gli insulti pesanti e di natura sessuale di cui sono stati vittime nel 1993 a Diyabarkir dieci avvocati turchi per la difesa dei diritti umani. I detenuti furono inoltre sottoposti a percosse, calci, denudamento e finta esecuzione.
2. Privazione degli oggetti personali	Privare un sospetto dei propri effetti personali non è considerato tortura; tuttavia, privare un detenuto dei vestiti (si confronti la scheda 9) o insultare, maltrattare o rimuovere un manufatto di natura religiosa o culturale (per esempio un Corano per i musulmani, un crocifisso per i cristiani, un kara per i Sikh o una stella di David per gli ebrei) può essere considerato un trattamento degradante.
3. Coprire con un cappuccio la testa del soggetto	Incappucciare significa coprire la testa del prigioniero con una busta o un sacco ed è un tipo di finta esecuzione assimilabile alla tortura psichica. Nel 2004 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Theo van Boven, inserì questa pratica tra quelle «tollerate o utilizzate per estorcere informazioni a presunti terroristi», come la privazione di sonno o luce per lungo tempo, l'esposizione a rumori o temperature eccessive e l'intimidazione per mezzo di cani. Definì queste pratiche una violazione del divieto di tortura o maltrattamenti, specie «nei casi in cui questi metodi vengono usati insieme». Nel 2006 il dottor Manfred Nowak, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, riferì che questo tipo di tortura era stata perpetrata in Cina ai danni del lama tibetano Jigme Tenzin e di altri due monaci buddisti.
4. Costringere il soggetto in piedi per lungo tempo	Nel 1978 la Corte europea dei diritti umani stabilì che costringere i presunti terroristi dell'IRA a stare in piedi immobili anche per 40 ore, con comparsa di crampi dolorosi, rappresentava un «trattamento crudele, inumano e degradante».
5. Deprivazione del sonno	La deprivazione continua del sonno è assimilabile a un trattamento crudele e inumano. Le tecniche di interrogatorio dell'esercito britannico (privare i sospetti del sonno anche per una settimana) rappresentano un trattamento inumano e degradante che viola la Convenzione europea sui diritti umani.
6. Isolamento	Tenere un detenuto in isolamento, privarlo del contatto con chiunque, a parte il personale della prigione, in sé non è considerato tortura, mentre l'isolamento dei detenuti per lunghi periodi di tempo è stato giudicato una pena crudele e degradante. Nel 2001 l'IACHR (Corte interamericana dei diritti umani) stabilì che Luis Alberto Cantoral Benavides era stato vittima di tortura in un carcere peruviano in cui era stato detenuto in isolamento e al buio in una minuscola cella per 23,5 ore al giorno per un lungo periodo (era stato inoltre tenuto con gli animali in una base militare, incappucciato, picchiato, ustionato con sigarette, bendato e sottoposto a scosse elettriche.) Nel 2008 il dottor Manfred Novak, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, riferì che un isolamento prolungato poteva essere considerato un trattamento o una pena crudele, inumana o degradante e fornì come esempio di isolamento le realtà di un carcere di massima sicurezza della Mongolia, dei prigionieri nel braccio della morte in Moldavia e dei detenuti del carcere di Guantánamo a Cuba.
7. Interrogatorio dettagliato	Porre domande che richiedono risposte dettagliate non è considerato tortura. Tuttavia, l'interrogatorio continuo e ininterrotto di un sospetto per lunghi periodi di tempo è assimilabile alla tortura.
8. Esecuzione simulata	L'esecuzione simulata è una tecnica di tortura psichica. Nel 1996 il relatore speciale delle Nazioni Unite Nigel Rodley riferì di casi di tortura presso il carcere centrale di Karachi, in Pakistan, che comprendevano percosse, ustioni con sigarette, frustate, aggressione sessuale, scosse elettriche, privazione del sonno, esecuzioni simulate, nonché il ricorso a catene, bendaggio e umiliazione pubblica. Nel 1982 l'IACHR stabilì che l'esecuzione simulata di un cittadino boliviano (nel caso Solano vs Bolivia) era da considerarsi tortura.
9. Denudare i soggetti e farli sfilare in pubblico	Nel 2004 il relatore speciale delle Nazioni Unite Theo van Boven inserì la privazione dei vestiti e il denudamento dei prigionieri (pratiche che erano state «tollerate o utilizzate per estorcere informazioni da presunti terroristi») tra gli atti di tortura o di maltrattamento, in particolare se utilizzate insieme ad altre pratiche offensive. Nel 2004 suscitò molto scalpore la pubblicazione di filmati e fotografie provenienti dal carcere di Abu Ghraib a Baghdad, Iraq, che mostravano (tra le altre violenze) detenuti iracheni maschi, a cui il personale carcerario statunitense aveva tolto i vestiti, costretti a sfilare nudi con biancheria femminile intorno alla testa. Queste pratiche vennero dichiarate «un oltraggio alla dignità personale e trattamenti particolarmente umilianti e degradanti, in aperta violazione dell'articolo 3 della Convenzione di Ginevra», nonché «chiari esempi di trattamento degradante e inumano», secondo il giudizio di Pierre Kraehenbuehl, direttore del Comitato internazionale della Croce Rossa.

SCHEDA SULLE TECNICHE DI INTERROGATORIO: È TORTURA?

10. Costringere il prigioniero ad assumere droga	È considerata tortura la somministrazione forzata di droga ai prigionieri, inclusa l'iniezione di droghe dolorose e/o psicotrope, per esempio: - sui dissidenti detenuti nelle cliniche psichiatriche dell'ex URSS; - durante la consegna ad agenti statunitensi di due richiedenti asilo egiziani da parte delle autorità svedesi.
11. Deprivazione sensoriale e bombardamento sensoriale (luce, suono)	La deprivazione o il bombardamento dei prigionieri con luce e suono per un lungo periodo di tempo rappresenta una pena crudele e inumana. In un caso esemplare, detto delle "cinque tecniche", la Corte europea dei diritti umani deliberò che le tecniche di disorientamento e deprivazione sensoriale utilizzate dall'esercito britannico su presunti paramilitari in Irlanda del nord, nonché l'esposizione dei sospetti a un bombardamento sonoro prolungato (il "rumore bianco") costituiva un «trattamento dei prigionieri crudele, inumano e degradante».
12. Costringere il soggetto a sdraiarsi sul suolo gelido	La Corte europea dei diritti umani stabilì che nel 1993 un ragazzo e sei uomini curdi di Ormaniçi, Turchia orientale, erano stati sottoposti a tortura in quanto costretti a marce forzate, fatti sdraiare bocconi sulla neve per otto ore e trattenuti per diversi giorni in una base militare turca a temperature gelide. Il grave congelamento e la cancrena causarono la morte di un prigioniero e l'amputazione dei piedi di altri quattro.
13. Frustate, percosse, scosse elettriche	Frustare e percuotere i prigionieri e sottoporli a scosse elettriche sono tecniche di tortura. Nel 1969 la Corte europea dei diritti umani stabilì che, durante la dittatura dei colonnelli (1967-1974) la polizia ateniese aveva torturato i prigionieri politici con scosse elettriche e con gravi percosse al corpo e ai piedi. Nel 1990 la Corte interamericana dei diritti umani stabilì che Elvis Gustavo Lovato Rivera, detenuto per 17 giorni nella centrale di polizia di Zacatecoluca, El Salvador, dove era stato incappucciato, picchiato, ustionato con sigarette accese, sottoposto a scosse elettriche in una vasca di metallo e successivamente rilasciato senza accuse, era stato vittima di tortura.
14. Reclusione in posizioni dolorose	Costringere un prigioniero a stare in piedi, seduto o inginocchiato in posizioni anomale e scomode per lunghi periodi di tempo è considerato una tortura fisica. Nel maggio 2004 Theo van Boven, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, espresse grave preoccupazione circa le pratiche utilizzate dalle forze di coalizione in Iraq (costringere i detenuti iracheni in posizioni scomode per lunghi periodi) e richiese «azioni immediate ed efficaci volte a indagare, condannare e imporre sanzioni». Il 6 settembre 1999 la Corte suprema israeliana stabilì che costringere i detenuti in posizioni scomode per periodi di tempo prolungati costituiva tortura. La Corte proibì alle forze di sicurezza israeliane l'uso della posizione dello shabeh (il detenuto è fatto sedere in una posizione dolorosa, incappucciato e con le mani legate dietro la sedia per lunghi periodi di tempo) e del gambez (il detenuto è costretto a rimanere accovacciato per molto tempo). Nel gennaio 2005 il dottor Manfred Nowak, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, riferì di una visita a una stazione di polizia giordana, dove i suoi collaboratori avevano parlato con un prigioniero che la notte precedente era stato «gravemente torturato per un'ora e mezza in una posizione scomoda: ammanettato, ... sospeso (in aria) e picchiato finché non riusciva quasi più a camminare».
15. Stupro	Lo stupro di un detenuto è tortura, se non un crimine di guerra. Nel 1998 il Tribunale penale internazionale per il Rwanda giudicò Jean-Paul Akayesu, sindaco di Taba, e Laurent Semanza, sindaco di Bicumbi, colpevoli del crimine di guerra di stupro durante il genocidio del 1994 in Rwanda. Un soldato peruviano fu giudicato colpevole di tortura per lo stupro dell'insegnante Raquel Martí de Mejía a Oxapampa, Perù.
16. Minacciare di sanzioni chi ha commesso un reato	Minacciare di sanzioni chi ha commesso un reato non è tortura.
17. Uso degli idranti	Sottoporre i detenuti a getti violenti e prolungati di acqua fredda è tortura. Nel 1994 e nel 1995 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Nigel Rodley, stilò un elenco di casi nei quali la polizia turca aveva costretto giovani detenuti a Derik, Ankara, Istanbul e Diyarbakir, a denudarsi, sottoponendoli a getti violenti e prolungati di acqua gelida.
18. Privazione di cibo	La privazione temporanea di cibo non è considerata tortura, ma la privazione prolungata di cibo e acqua lo è senz'altro. Nel 1990 il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani stabilì che Primo José Essono Mika, privato di cibo e acqua dopo il suo arresto, avvenuto il 16 agosto 1988, nella prigione di Bata, Guinea Equatoriale, era stato sottoposto a un trattamento crudele e inumano.

GLOSSARIO

CAT: Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura

CPT: Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (un organo di esperti del Consiglio d'Europa)

CEDU: Corte europea dei diritti umani

IACHR: Corte interamericana dei diritti umani

ICTR: Tribunale penale internazionale per il Rwanda

Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura è una figura istituita nel 1985 dalla Commissione Onu per i diritti umani allo scopo di esaminare i casi di tortura e riferirli alle Nazioni Unite.



INSIEME PER GIULIO REGENI

Amnesty International chiede al presidente del Consiglio Matteo Renzi di continuare a pretendere verità per Giulio Regeni e di non compiere gesti distensivi nei confronti dell'Egitto fino a quando non saranno individuati i responsabili della sua uccisione.

Partecipa all'azione di Amnesty International per chiedere verità per Giulio Regeni

1. Realizza lettere, cartoline, disegni, poster e altre creazioni, dedicate a Giulio. Puoi farlo da solo o nelle tue comunità (amici, scuola, università, scout, etc..). Firma il lavoro **SOLO con il tuo nome** (senza indicare il cognome, la classe, la scuola o la città).
2. È possibile scattare anche delle fotografie, purtroppo però, per motivi legati alla privacy, ti chiediamo di non immortalare persone o volti nelle foto: è possibile, ad esempio, realizzare cartelli con la scritta "Verità per Giulio Regeni" e coprire il proprio viso per scattare la foto.
3. Raccogli tutti i materiali creati e inviali, ricordandoti di scrivere il mittente (nome della scuola, università, gruppo...), **entro il 31 dicembre 2016** a: Amnesty International Sezione Italiana, via Magenta 5, 00185, Roma), noi li uniremo a tutti gli altri per fare un grande invio al Presidente del Consiglio Matteo Renzi il 25 gennaio 2017, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Giulio Regeni.

